



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Commissione di alta vigilanza della  
previdenza professionale CAV PP**

# Rapporto di attività 2018



## **Colophon**

**Editrice** Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP  
Seilerstrasse 8  
3011 Berna  
[www.oak-bv.admin.ch](http://www.oak-bv.admin.ch)

**Realizzazione** BBF AG, Basilea

**Foto** Alex Kühni (pagine interne); R.Classen / Shutterstock.com (pagina di copertina)

**Data di pubblicazione** 14 maggio 2019

# Indice

---

<b>1</b>	<b>Premessa del presidente</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP</b>	<b>6</b>
2.1	Situazione iniziale	6
2.2	Commissione	6
	<b>2.2.1 Composizione e organizzazione della Commissione</b>	<b>6</b>
	<b>2.2.2 Orientamento e obiettivi strategici</b>	<b>7</b>
	<b>2.2.3 Dialogo con i principali portatori d'interesse</b>	<b>8</b>
	<b>2.2.4 Collaborazione internazionale</b>	<b>8</b>
2.3	Segreteria	9
	<b>2.3.1 Compiti</b>	<b>9</b>
	<b>2.3.2 Organizzazione</b>	<b>9</b>
2.4	Basi legali	11
	<b>2.4.1 Compiti legali</b>	<b>11</b>
	<b>2.4.2 Progetto di revisione dell'OFond</b>	<b>11</b>
	<b>2.4.3 Consultazioni</b>	<b>11</b>
	<b>2.4.4 Questioni fiscali</b>	<b>12</b>
<b>3</b>	<b>Temi salienti del 2018</b>	<b>13</b>
3.1	Vigilanza sistemica	13
	<b>3.1.1 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza</b>	<b>13</b>
	<b>3.1.2 Solidarietà e redistribuzione indesiderata nella previdenza professionale</b>	<b>13</b>
	<b>3.1.3 Bozza di direttive concernenti la ripartizione dei rischi e la governance negli istituti collettivi e comuni</b>	<b>14</b>
	<b>3.1.4 Bozza di direttive concernenti la raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale in merito al tasso d'interesse tecnico</b>	<b>14</b>
3.2	Governance e trasparenza	15
	<b>3.2.1 Direttive "Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale"</b>	<b>15</b>
	<b>3.2.2 Gruppi di lavoro LSF/LIFin</b>	<b>15</b>
	<b>3.2.3 Fondi di previdenza</b>	<b>17</b>
	<b>3.2.4 Fondazioni bancarie</b>	<b>17</b>
3.3	Vigilanza diretta	17
	<b>3.3.1 Contatti diretti con i soggetti sottoposti a vigilanza</b>	<b>17</b>
	<b>3.3.2 Gruppo di lavoro per il Fondo per il futuro</b>	<b>18</b>

<b>4</b>	<b>Vigilanza operativa</b>	<b>19</b>
4.1	Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali e regionali	19
	<b>4.1.1 Ispezioni</b>	<b>19</b>
	<b>4.1.2 Esame dei rapporti annuali</b>	<b>19</b>
	<b>4.1.3 Incontri regolari</b>	<b>20</b>
4.2	Vigilanza diretta	20
	<b>4.2.1 Fondazioni d'investimento</b>	<b>20</b>
	<b>4.2.2 Fondazione istituto collettore LPP</b>	<b>22</b>
	<b>4.2.3 Fondo di garanzia LPP</b>	<b>22</b>
4.3	Abilitazioni	23
	<b>4.3.1 Periti in materia di previdenza professionale</b>	<b>23</b>
	<b>4.3.2 Amministratori patrimoniali nella previdenza professionale</b>	<b>23</b>
4.4	Revisione dei conti e presentazione dei conti	24
	<b>4.4.1 Uffici di revisione</b>	<b>24</b>
	<b>4.4.2 Spese di amministrazione del patrimonio (direttive di calcolo delle spese TER)</b>	<b>24</b>
<b>5</b>	<b>Prospettive per il 2019</b>	<b>25</b>
5.1	Vigilanza sugli istituti collettivi e comuni	25
5.2	Tasso d'interesse tecnico	25
5.3	Fondazioni d'investimento	25
<b>6</b>	<b>Statistiche</b>	<b>26</b>
6.1	La CAV PP	26
	<b>6.1.1 Organigramma</b>	<b>26</b>
	<b>6.1.2 Organico</b>	<b>27</b>
	<b>6.1.3 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2018</b>	<b>27</b>
6.2	Regolamentazione	28
	<b>6.2.1 Direttive</b>	<b>28</b>
	<b>6.2.2 Indagini conoscitive</b>	<b>28</b>
6.3	Vigilanza sistemica	29
	<b>6.3.1 Autorità di vigilanza cantonali e regionali</b>	<b>29</b>
	<b>6.3.2 Periti in materia di previdenza professionale</b>	<b>31</b>
	<b>6.3.3 Amministratori patrimoniali</b>	<b>31</b>
6.4	Vigilanza diretta	31
	<b>6.4.1 Fondazioni d'investimento soggette a vigilanza</b>	<b>31</b>
<b>7</b>	<b>Abbreviazioni</b>	<b>34</b>

# 1 Premessa del presidente

---

Dalla sua entrata in funzione, il 1° gennaio 2012, la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) mira costantemente a garantire una sicurezza del sistema del secondo pilastro della nostra previdenza per la vecchiaia che sia adeguata alla realtà e consapevole dei rischi, nel quadro del vigente ordinamento giuridico svizzero. In questo contesto la Commissione garantisce una prassi di vigilanza uniforme a livello nazionale e, con le sue misure e le sue decisioni inserite in un contesto macroeconomico, contribuisce in modo coerente al miglioramento della sicurezza del sistema. Tale sicurezza è indubbiamente aumentata in misura significativa nei sette anni di attività della CAV PP. Sul fronte degli impegni, ad esempio, negli anni scorsi gli istituti di previdenza hanno proceduto ad adeguamenti notevoli, in particolare per quanto concerne il tasso d'interesse tecnico. Altrettanto vale per le aliquote di conversione, che negli ultimi anni sono state nettamente ridotte anche nel regime sovraobbligatorio.

In seguito alla bocciatura della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 nella votazione popolare del 24 settembre 2017, però, la differenza rispetto all'aliquota minima di conversione fissata a livello politico nel regime obbligatorio (attualmente pari al 6,8%) è rimasta immutata e quindi elevata, il che complica ulteriormente le difficili prospettive finanziarie in particolare per gli istituti di previdenza con un'elevata quota di assicurati nel regime obbligatorio. Il sistema della previdenza professionale è dunque sì diventato sostanzialmente più sicuro, ma al contempo rimane un'elevata necessità di adeguamento, che pone gli istituti di previdenza di fronte a importanti sfide.

La riduzione di aliquote di conversione (troppo) elevate e l'adeguamento delle basi tecniche in seguito al continuo aumento della speranza di vita e alla tendenza in calo dei rendimenti degli investimenti diventano sfide ancora più impellenti per i consigli di fondazione.

Prima di tutto, però, la costante redistribuzione di circa l'1 per cento dei capitali di previdenza complessivi dagli assicurati attivi ai beneficiari di rendita rende necessario chiedersi se i singoli istituti di previdenza saranno in grado anche in futuro di versare le prestazioni dovute come finora. Se questo non sarà possibile adottando misure adeguate, saranno inevitabili riduzioni durature delle prestazioni.

Lo stallo delle riforme a livello politico non deve tuttavia far dimenticare che vi sono lacune anche nella collaborazione tra le autorità di vigilanza regionali e cantonali, da un lato,

e l'autorità nazionale di alta vigilanza, dall'altro, che devono essere colmate se si vuole adempiere adeguatamente il mandato legale. Si tratta di tenere in debito conto i crescenti cambiamenti strutturali nel panorama delle casse pensioni e di non tralasciare nulla nell'ottica di promuovere la professionalizzazione degli attori coinvolti. Concretamente, il progressivo processo di concentrazione con la forte tendenza verso istituti collettivi e comuni pone di fronte alla sfida di soddisfare adeguatamente le sempre più elevate esigenze sistemiche. Per tutelare gli interessi finanziari degli assicurati, però, occorre almeno garantire che siano soddisfatti requisiti minimi uniformi in materia di conoscenze tecniche e infrastruttura informatica, fattori indispensabili per un esercizio professionale della vigilanza diretta nella previdenza professionale.

Ad oggi, però, la CAV PP, in qualità di autorità nazionale di alta vigilanza sulla previdenza professionale, non dispone di una base giuridica sufficiente per imporre tali standard in modo adeguato. Per poter rispettare effettivamente e pienamente il rafforzamento di elementi uniformi nella vigilanza come richiesto dal Parlamento nell'ambito della riforma strutturale del 19 marzo 2010, la Commissione deve tuttavia poter disporre delle competenze giuridiche necessarie in questo ambito cruciale per la sicurezza sistemica del secondo pilastro.

Uno strumento fondamentale per consolidare la sicurezza del sistema è costituito dalla rilevazione annuale della situazione finanziaria degli istituti di previdenza, che la CAV PP svolge per la fine dell'anno. Questa rilevazione aggiornata, unica nel suo genere, svolta presso tutti gli istituti di previdenza di diritto privato e degli enti di diritto pubblico, non solo consente di avere una rapida panoramica della situazione finanziaria nel suo complesso, ma è anche utile direttamente agli organi responsabili, che possono così riconoscere tempestivamente e decretare le misure che s'impongono per il loro istituto di previdenza. Il rapporto sulla situazione finanziaria al 31 dicembre 2018 è pubblicato separatamente in concomitanza con il presente rapporto di attività.

In questo rapporto annuale la CAV PP rende dettagliatamente conto dei temi principali della sua attività nell'anno passato.

**Dr. Pierre Triponez**  
**Presidente**

## 2 La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

### 2.1 Situazione iniziale

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) è un'autorità di vigilanza indipendente e in quanto tale non è soggetta né alle istruzioni del Parlamento né a quelle del Consiglio federale. Essa garantisce un'esecuzione uniforme della prassi di vigilanza nel sistema della previdenza professionale. Le sue attività sono interamente finanziate per mezzo di tasse ed emolumenti.

La CAV PP esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza diretta cantonali e regionali, cui può impartire direttive, nonché la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul Fondo di garanzia LPP e sulla Fondazione istituto collettore LPP. La CAV PP è inoltre competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale e degli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale. Essa dispone di una segreteria di specialisti che prepara le sue attività, le sottopone proposte ed esegue le sue decisioni.

La vigilanza nella previdenza professionale non vuole essere impostata solo in un'ottica repressiva, ma anche seguire in misura sempre maggiore approcci basati sui rischi. Viste la grande importanza della previdenza professionale per la politica sociale e la sua crescente complessità, è indispensabile instaurare una prassi di alta vigilanza flessibile ed efficiente, che tenga conto degli sviluppi attuali e futuri.

I membri della Commissione di alta vigilanza devono essere esperti indipendenti. La loro nomina, così come l'approvazione del regolamento di organizzazione e di gestione della CAV PP, è di competenza del Consiglio federale. In qualità di autorità di alta vigilanza, la CAV PP è responsabile di garantire un'esecuzione uniforme nel quadro delle normative vigenti. I lavori legislativi nel settore della previdenza professionale sono invece di competenza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

### 2.2 Commissione

#### 2.2.1 Composizione e organizzazione della Commissione

La CAV PP è composta da un minimo di sette a un massimo di nove membri, nominati dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni. Gli otto membri che attualmente la compongono resteranno in carica sino alla fine del 2019. Ogni parte sociale ha diritto a un rappresentante. I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo accessorio.

- **Pierre Triponez, Dr. iur., presidente**  
Ex consigliere nazionale, ex direttore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri
- **Vera Kupper Staub, Dr. oec. publ., vicepresidente**  
Ex responsabile della divisione investimenti della cassa pensioni della Città di Zurigo, ex membro del Comitato direttivo dell'ASIP
- **Aldo Ferrari, specialista in assicurazioni sociali dipl. fed., rappresentante dei lavoratori**  
Vicepresidente di UNIA
- **Kurt Gfeller, lic. rer. pol., rappresentante dei datori di lavoro**  
Vicedirettore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri
- **Thomas Hohl, Dr. iur.**  
Ex direttore della Cassa pensioni Migros, ex membro del Comitato direttivo dell'ASIP
- **Peter Leibfried, Prof. Dr. oec.**  
Professore di auditing e accounting all'Università di San Gallo, presidente della commissione tecnica della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti Swiss GAAP RPC
- **Catherine Pietrini, esperta in assicurazioni di pensione dipl.**  
Ex attuarista senior presso Pittet Associés
- **Joël Wagner, Prof. Dr.**  
Professore di scienze attuariali all'Università di Losanna

Il Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale del 21 agosto 2012 (RS 831.403.42) disciplina l'organizzazione, le competenze e l'esecuzione dei compiti della Commissione e della Segreteria.





Da sinistra a destra: Aldo Ferrari, Vera Kupper Staub, Thomas Hohl, Pierre Triponez, Joël Wagner, Catherine Pietrini, Kurt Gfeller  
 Non figura nella foto: Peter Leibfried

Nell'anno in esame, la Commissione si è riunita dieci volte. Gli affari da trattare sono stati preparati dalla Segreteria secondo le priorità stabilite dalla Commissione. Di norma, la Commissione decide su proposte concrete presentate dalla Segreteria..

### 2.2.2 Orientamento e obiettivi strategici

La CAV PP ha l'obiettivo primario di tutelare, con senso di responsabilità e lungimiranza, gli interessi finanziari degli assicurati nel 2° pilastro al fine di rafforzare la fiducia nella previdenza professionale. A tale scopo, pone l'accento sulla necessità di salvaguardare il sistema della previdenza professionale sul lungo periodo. Con le sue misure e le sue decisioni,

che si inseriscono in un contesto macroeconomico a lungo termine, la CAV PP vuole contribuire in modo coerente al miglioramento della sicurezza del sistema.

Per il periodo 2016–2019 la Commissione si è posta i seguenti obiettivi strategici:

- attuare una vigilanza uniforme e basata sui rischi nel sistema della previdenza professionale;
- garantire una governance trasparente e credibile di tutti gli attori del 2° pilastro;
- rafforzare le competenze di tutte le persone e le istituzioni coinvolte nell'esecuzione della previdenza professionale;

- esercitare la vigilanza diretta con la massima efficienza ed efficacia;
- predisporre informazioni mirate sulla previdenza professionale, in particolare dati aggiornati sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza.
- Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)
- Treuhand Suisse
- Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF)

La previdenza professionale è fortemente regolamentata. La CAV PP è consapevole che ogni ulteriore regolamentazione comporta oneri supplementari per gli enti soggetti alla vigilanza, generando costi che, alla fine, vanno a carico degli assicurati. Per questa ragione, la Commissione ha deciso di esercitare la propria attività di regolamentazione concentrandosi soprattutto sull'efficacia nel lungo periodo e tenendo sempre presente il rapporto costi-benefici.

### 2.2.3 Dialogo con i principali portatori d'interesse

Oltre al contatto regolare con le autorità di vigilanza cantonali e regionali soggette alla sua vigilanza, la CAV PP ha instaurato uno scambio di informazioni mensile istituzionalizzato con l'UFAS. La Segreteria della Commissione mantiene inoltre contatti regolari con l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Infine, la CAV PP intrattiene un dialogo regolare con le organizzazioni e le associazioni operanti nel settore della previdenza professionale nonché con altri attori interessati, elencati di seguito.

Associazioni di soggetti sottoposti a vigilanza:

- Conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento (CAFI)

Altre organizzazioni e associazioni:

- Associazione di previdenza Svizzera (APS)
- Associazione svizzera degli attuari (ASA)
- Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)
- Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG)
- Associazione Svizzera per prodotti strutturati (SVSP)
- Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP)
- Commissione tecnica Swiss GAAP RPC
- EXPERTsuisse
- inter-pension
- PatronFonds
- Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)
- Swiss Investment Consultants for Pension Funds (SWIC)

## 2.2.4 Collaborazione internazionale

### 2.2.4.1 IOPS

L'International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) è un organismo associativo facente capo all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che riunisce le autorità di vigilanza di circa 80 Paesi. Esso favorisce il dialogo su intenzioni e obiettivi nonché lo scambio di informazioni e fissa standard per le buone pratiche nell'ambito della vigilanza sugli istituti di previdenza. Nel 2018 la CAV PP ha partecipato a due riunioni di lavoro dell'organizzazione. Tra i temi affrontati rientrano la solvibilità delle casse pensioni gestite in base al primato delle prestazioni nell'attuale contesto di tassi d'interesse bassi, la valutazione e la dichiarazione di prestazioni di vecchiaia previste nei confronti degli assicurati e la vigilanza sugli investimenti infrastrutturali.

Si sta inoltre lavorando a una revisione dei principi della IOPS che permetta di tener conto dei fattori ambientali, sociali e di governance (fattori ESG [*environmental, social and governance*]). Per quanto concerne la solvibilità delle casse pensioni gestite in base al primato delle prestazioni nell'attuale contesto di tassi d'interesse bassi, il progetto è diretto da Brasile e Svizzera. A livello internazionale, i piani di previdenza svizzeri sono considerati piani secondo il primato delle prestazioni.

### 2.2.4.2 Controllo del settore finanziario da parte del FMI

Nel novembre del 2018, in occasione del suo controllo quinquennale del settore finanziario, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha interpellato nel quadro di un incontro di una giornata, oltre ad attori del settore, anche la CAV PP. Sono stati affrontati temi importanti quali in particolare la vigilanza incentrata sui rischi, le attività nell'ambito della vigilanza diretta e in quello degli audit nonché il sistema di vigilanza nel 2° pilastro in generale.





In piedi, da sinistra a destra: David Frauenfelder, Stefan Eggenberger, Lydia Studer, Manfred Hüsler, Corina Streich, Adrian Wittwer, Herbert Nufer, Anton Nobs  
 Seduti, da sinistra a destra: Marcel Wüthrich, Domenico Gullo, Miriam Häuselmann, Judith Schweizer, Adrienne Salina, Michel Mégevand, Dieter Schär  
 Non figurano nella foto: Maria Aquino Pereira, Selime Berk, Laetitia Franck, Daniel Jungo, Cindy Mauroux, Roman Saidel, Simone Stahl, Beat Zaugg

## 2.3 Segreteria

### 2.3.1 Compiti

La Segreteria rappresenta la Commissione verso l'esterno. È responsabile della preparazione e dell'attuazione delle sue direttive, delle sue norme e di tutte le sue altre decisioni. Inoltre, essa esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza cantonali e regionali e svolge ispezioni presso di esse, tiene il registro dei periti in materia di previdenza professionale

abilitati e quello degli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale ed esercita la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul Fondo di garanzia LPP e sulla Fondazione istituto collettore LPP.

### 2.3.2 Organizzazione

La Segreteria è diretta dal giurista Manfred Hüsler ed è suddivisa nei cinque settori seguenti:

## **Audit**

### *Responsabile:*

David Frauenfelder, economista aziendale SUP, esperto contabile dipl., CIA

### *Compiti principali:*

- assistere e controllare le autorità di vigilanza cantonali e regionali ai fini di un'applicazione uniforme del diritto federale;
- elaborare direttive e norme;
- svolgere ispezioni presso le autorità di vigilanza cantonali e regionali;
- esaminare i rapporti annuali delle autorità di vigilanza cantonali e regionali;
- sviluppare norme tecniche e modelli di rapporto per l'esame e la presentazione dei rapporti degli uffici di revisione;
- trattare in casi specifici questioni complesse riguardanti la presentazione e la revisione dei conti;
- rappresentare la CAV PP in seno alla commissione tecnica Swiss GAAP RPC (in veste di osservatore).

## **Vigilanza diretta**

### *Responsabile:*

Roman Saidel, lic. rer. pol., analista finanziario e amministratore di patrimoni dipl. fed. (AZEK)

### *Compiti principali:*

- esercitare la vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul Fondo di garanzia LPP e sulla Fondazione istituto collettore LPP;
- esaminare i regolamenti delle istituzioni soggette alla vigilanza della CAV PP;
- esaminare i rapporti annuali e prendere visione dei rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione;
- verificare l'adempimento delle condizioni e le procedure in caso di liquidazione parziale presso la Fondazione istituto collettore LPP;
- adottare provvedimenti finalizzati all'eliminazione dei vizi riscontrati;
- valutare le misure da adottare in caso di copertura insufficiente;
- esaminare i prodotti delle fondazioni d'investimento;
- trattare questioni tecniche attinenti al settore degli investimenti di capitale.

## **Risk Management**

### *Responsabile:*

Stefan Eggenberger, dipl. math., attuario ASA, esperto in assicurazioni di pensione dipl. fed.

### *Compiti principali:*

- allestire il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza;
- elaborare direttive e norme;
- valutare procedure di verifica incentrate sui rischi;
- valutare e raccomandare buone pratiche nei settori del Liability Management e dell'Asset Management;
- valutare le norme tecniche per i periti in materia di previdenza professionale;
- rappresentare la CAV PP in seno alla commissione di esame per i periti in materia di previdenza professionale;
- collaborare all'esame dei rapporti annuali e allo svolgimento di ispezioni presso le autorità di vigilanza cantonali e regionali;
- collaborare alla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sulla Fondazione istituto collettore LPP e sul Fondo di garanzia LPP nonché eseguire verifiche tecniche;
- valutare gli sviluppi a livello internazionale nell'ambito dei sistemi di vigilanza e partecipare alle attività di organismi internazionali.

## **Diritto**

### *Responsabile:*

Lydia Studer, lic. iur., avvocato, direttrice supplente

### *Compiti principali:*

- elaborare direttive e norme;
- fornire assistenza giuridica agli altri settori;
- esaminare le condizioni per la concessione dell'abilitazione ai periti in materia di previdenza professionale ed emanare le decisioni di concessione o revoca dell'abilitazione;
- esaminare le condizioni per la concessione dell'abilitazione agli amministratori patrimoniali ed emanare le decisioni di concessione e revoca dell'abilitazione;
- fornire assistenza giuridica per lo svolgimento di ispezioni presso le autorità di vigilanza cantonali e regionali;
- trattare questioni giuridiche complesse di rilievo per l'esecuzione di una prassi di vigilanza uniforme;
- redigere decisioni, ricorsi e pareri;
- garantire la stesura dei verbali delle sedute della Commissione;

- verificare l'adempimento dei requisiti per la costituzione di fondazioni d'investimento;
- fornire assistenza giuridica per la vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul Fondo di garanzia LPP e sulla Fondazione istituto collettore LPP.

### Servizi centrali

*Responsabile:*

Anton Nobs, MAS Controlling

*Compiti principali:*

- garantire il sostegno amministrativo al presidente e ai membri della Commissione, al direttore, ai responsabili di settore e ai collaboratori;
- assicurare tutte le prestazioni di supporto (finanze, logistica, risorse umane, informatica, Internet, traduzioni ecc.).

## 2.4 Basi legali

### 2.4.1 Compiti legali

I compiti legali della CAV PP contemplati all'articolo 64a LPP possono essere raggruppati in diverse categorie:

- la CAV PP esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza diretta cantonali e regionali, cui può impartire direttive;
- esercita la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul Fondo di garanzia LPP e sulla Fondazione istituto collettore LPP;
- è l'autorità competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale e degli amministratori patrimoniali secondo l'articolo 48f capoverso 5 OPP 2;
- ha la facoltà di emanare direttive destinate ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione nonché di riconoscere norme tecniche. Per adempiere i suoi compiti, la CAV PP dispone di svariati strumenti quali la possibilità di emanare direttive, comunicazioni e decisioni nonché di effettuare ispezioni.

### 2.4.2 Progetto di revisione dell'OFond

Già nei mesi di febbraio e aprile del 2017 rappresentanti dell'UFAS, della CAFI e della CAV PP avevano svolto primi colloqui in merito all'adeguamento dell'OFond, basandosi su un progetto di revisione redatto dall'UFAS in cui si proponeva tra l'altro di rafforzare la governance e creare agevolazioni nel settore dell'investimento del patrimonio (direttive di investimento). Nel frattempo, la Commissione federale della previdenza professionale è stata consultata sul progetto, che il Consiglio federale ha posto in consultazione il 14 settembre 2018.

### 2.4.3 Consultazioni

La CAV PP è stata consultata in 33 casi da altre unità amministrative o uffici federali nel quadro di consultazioni degli uffici su progetti che vertevano sulla previdenza professionale in senso più o meno stretto. In qualità di organo di vigilanza, per principio la CAV PP non si esprime su novità e modifiche proposte a livello di legge o di ordinanza, salvo nei casi in cui esse riguardano direttamente il 2° pilastro o l'attività della Commissione stessa. In questo capitolo, sono pertanto menzionati diversi temi.

Sul problema delle casse di previdenza chiuse è stata presentata alla CAV PP la bozza dell'articolo 53e<sup>bis</sup> LPP. Questo nuovo articolo prevede le condizioni alle quali un istituto di previdenza è autorizzato a riprendere un effettivo di beneficiari di rendita. Consultata anche su una bozza del re lativo messaggio, la CAV PP ha elaborato una proposta sul progetto nel marzo del 2018.

La consultazione sul progetto di stabilizzazione dell'AVS (AVS 21) è stata avviata il 27 giugno 2018 e si è conclusa il 17 ottobre 2018. Poiché questa procedura di consultazione riguarda esclusivamente la riforma del 1° pilastro, il 2° entra in linea di conto soltanto per motivi di coordinamento. Per questo motivo la CAV PP ha rinunciato a esprimersi al riguardo. Per la previdenza professionale, entravano in linea di conto le modifiche seguenti: adeguamento dell'articolo 13 LPP (Diritto alle prestazioni) in modo da armonizzare l'età di pensionamento AVS con quella della LPP; completamento dei nuovi articoli 13a, 13b e 13c LPP relativi alla riscossione delle prestazioni di vecchiaia; modifica della LFLP per motivi di coordinamento e di terminologia.

#### 2.4.4 Questioni fiscali

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha contattato la CAV PP in relazione a due questioni complesse. La prima concerne la definizione delle attività delle fondazioni che le qualificano come fondazioni della previdenza professionale.

Al riguardo va tenuto presente che dal 1° aprile 2016 le basi giuridiche della previdenza professionale sono definite in modo più chiaro. Per la prima volta è stata introdotta a livello di legge la distinzione tra fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali (art. 89a cpv. 7 CC) e fondazioni di previdenza a favore del personale con prestazioni regolamentari (art. 89a cpv. 6 CC) cui si applicano le disposizioni della LFLP.

È quindi importante sapere se una fondazione sia o meno preposta all'esecuzione della previdenza professionale. Dal punto di vista del diritto previdenziale, un'istituzione che in considerazione del suo scopo è classificata dall'autorità fiscale quale istituzione della previdenza professionale può non essere registrata quale fondazione classica dalla competente autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP. Se è vero che gli ambiti di competenza delle due autorità sono differenti, è anche vero che è assolutamente necessario che esse adottino una definizione uniforme per l'esenzione fiscale di fondazioni e istituzioni della previdenza professionale classiche. La valutazione non è così controversa; il grosso problema risiede invece nell'attuazione. Il legislatore non ha previsto alcuna procedura specifica sulle modalità che le autorità fiscali o le autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP devono seguire per la costituzione o il controllo di una fondazione. È però incontestata la necessità di un coordinamento tra i due tipi di autorità. Per la previdenza professionale è indispensabile che

nessuna istituzione classificata dall'autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP quale fondazione classica gestisca la previdenza professionale e benefici dei privilegi fiscali del settore senza essere sottoposta a una vigilanza LPP ordinaria e quindi ai principi della previdenza professionale, perché altrimenti le disposizioni legali del settore diventerebbero carta straccia. L'esenzione fiscale dalla previdenza professionale può essere ottenuta soltanto dagli istituti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 3 OPP 1.

La seconda questione è se sia possibile eseguire la previdenza professionale per gli assicurati che non sono assoggettati all'AVS.

Secondo l'articolo 1 capoverso 2 LPP, il salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS. Questa disposizione fissa dunque il limite superiore del salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti, il che implica che nella previdenza professionale è possibile assicurare soltanto il salario AVS o il reddito assoggettato all'obbligo di contribuzione AVS. È pertanto escluso che i salari e i redditi non assoggettati all'AVS possano essere assicurati nella previdenza professionale. Anche l'UFAS si è già espresso in tal senso (Bollettino n. 125 del 14 dicembre 2011, N. 815 [d/f]).

In merito a quanto affermato nei bollettini dell'UFAS, va notato che l'Ufficio parte dal principio che solo gli elementi del salario assoggettati all'AVS possano essere assicurati nella previdenza professionale. Di conseguenza, per una fondazione della previdenza professionale non è possibile assicurare salari o redditi al di fuori di questo settore. In questi casi entra in linea di conto soltanto un'assicurazione tramite una fondazione ordinaria (fondazione classica senza privilegi fiscali LPP).

## 3 Temi salienti del 2018

---

### 3.1 Vigilanza sistemica

#### 3.1.1 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza

L'8 maggio 2018 la CAV PP ha presentato il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza 2017 (disponibile in francese e in tedesco), incentrato sulla redistribuzione nella previdenza professionale.

Nel 2017 il rendimento degli investimenti delle casse pensioni è stato ben superiore alla media degli anni precedenti, a fronte di un rincaro annuale medio in Svizzera pari allo 0,5 per cento. Il rendimento patrimoniale netto di tutti gli istituti di previdenza è stato in media del 7,1 per cento (anno precedente: 3,7 %). I gradi di copertura degli istituti di previdenza senza garanzia dello Stato sono aumentati in media di 3,7 punti percentuali, salendo al 110,8 per cento, malgrado valutazioni più caute degli impegni con tassi d'interesse tecnici inferiori. Alla fine del 2017, il 99 per cento (2016: 88 %) degli istituti di previdenza di diritto privato e di quelli degli enti di diritto pubblico senza garanzia dello Stato presentava un grado di copertura pari almeno al 100 per cento. Nel caso degli istituti degli enti di diritto pubblico con garanzia dello Stato, prevalentemente gestiti con il sistema della capitalizzazione parziale, la quota corrispondente era soltanto del 15 per cento (2016: 4 %).

Quello per il 2018 è il settimo rilevamento sulla situazione finanziaria. A fronte di rendimenti degli investimenti in media negativi nel 2018, la situazione finanziaria della maggior parte delle casse pensioni è sensibilmente peggiorata. La previdenza professionale resta confrontata a un basso livello dei tassi d'interesse e a un aumento della speranza di vita. I risultati relativi alla situazione finanziaria di fine 2018 possono essere consultati sul sito Internet della CAV PP: [www.oak-bv.admin.ch](http://www.oak-bv.admin.ch).

#### 3.1.2 Solidarietà e redistribuzione indesiderata nella previdenza professionale

Nell'approfondimento del rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza 2017 la CAV PP ha analizzato in dettaglio le questioni della solidarietà e della redistribuzione nella previdenza professionale. Di seguito sono riportati i risultati principali.

Le previsioni sul futuro andamento dei rendimenti degli investimenti e della longevità implicheranno sempre incertezze. Il sistema del 2° pilastro deve pertanto essere in grado di affrontare tali incertezze, come pure le fluttuazioni di interessi, redditi da investimenti e inflazione. Diversamente dal risparmio per la vecchiaia puramente individuale, esso si fonda su forme di solidarietà che sono di fondamentale importanza per il funzionamento e l'accettazione del 2° pilastro. Per garantire il funzionamento del sistema e la fiducia nel medesimo, è tuttavia indispensabile che le ipotesi a lungo termine su cui si basano le forme di solidarietà siano realistiche e che queste ultime funzionino come previsto.

Negli ultimi anni le ipotesi alla base delle garanzie di rendita non sono più state realistiche. In seguito all'aumento della speranza di vita e ai rendimenti degli investimenti attesi particolarmente bassi, gli istituti di previdenza non sono più stati in grado di finanziare l'aliquota minima di conversione LPP. Questo ha determinato redistribuzioni indesiderate, che sono andate (o vanno tuttora) a scapito unicamente degli assicurati attivi e dei datori di lavoro e possono essere ritenute inique. La redistribuzione annua dagli assicurati attivi ai beneficiari di rendita ha raggiunto un livello critico, attestandosi quasi all'1 per cento dei capitali di previdenza complessivi degli istituti di previdenza. La redistribuzione è particolarmente forte presso gli istituti di previdenza con il livello di copertura assicurativa più basso, ovvero quelli che offrono unicamente le prestazioni previste nel regime obbligatorio.

I tassi d'interesse garantiti troppo elevati nelle aliquote di conversione continuano a rappresentare un notevole rischio finanziario nel 2° pilastro. Per migliorare la stabilità del sistema, occorrerebbe ridurre e flessibilizzare l'ammontare dell'aliquota minima di conversione LPP nonché consentire per legge un finanziamento supplementare trasparente (laddove auspicato).

In futuro, una riduzione delle prestazioni nel quadro di promesse di prestazioni attendibili basate su ipotesi più realistiche, un finanziamento supplementare trasparente o rendimenti più elevati potrebbero determinare nuovamente eccedenze. Gli istituti di previdenza devono affrontare tempestivamente la questione della ripartizione di eventuali eccedenze tra gli assicurati attivi e i beneficiari di rendita nonché tra le diverse generazioni di beneficiari di rendita. Dovrebbero dunque stabilire regole di ripartizione vincolanti, che permettano di compensare il più possibile le redistribuzioni nel tempo. In



primo luogo, in futuro le generazioni di assicurati che in passato hanno contribuito a finanziare le rendite correnti dovrebbero beneficiare di un miglioramento delle prestazioni, ad esempio sotto forma di un aumento delle rendite. Affinché gli organi paritetici possano attuare questa compensazione e farla anche rispettare nel caso di eventuali procedure giudiziarie, questa possibilità andrebbe sancita nella legge. Inoltre, occorre attribuire alle esigenze degli assicurati la stessa importanza attribuita a quelle dei beneficiari di rendita.

Per garantire il funzionamento del 2° pilastro, è necessaria la fiducia di entrambi questi gruppi di assicurati. Se non si chiariscono per tempo le questioni di ripartizione, già oggi si possono prevedere nuove ridistribuzioni indesiderate. Per evitare che questo avvenga, è importante che anche i singoli istituti di previdenza si impegnino a indicare in modo trasparente l'acquisizione e l'impiego dei mezzi per i diversi gruppi di assicurati nel corso del tempo.

### **3.1.3 Bozza di direttive concernenti la ripartizione dei rischi e la governance negli istituti collettivi e comuni**

Negli ultimi anni gli istituti collettivi e comuni hanno acquisito sempre più importanza nel 2° pilastro. Alla fine del 2017 tali istituti contavano il 72 per cento degli assicurati attivi, vale a dire 3 milioni di affiliati. Il numero degli istituti di previdenza è in calo da anni. Sempre più imprese si affiliano per la previdenza professionale a istituti collettivi e comuni e questo processo di concentrazione potrebbe continuare negli anni a venire.

Gli istituti di previdenza che assumono queste forme si trovano in concorrenza per le nuove affiliazioni e quelle già esistenti e presentano strutture molto eterogenee e spesso complesse. La legge contempla soltanto poche disposizioni che fanno riferimento alle peculiarità di questi istituti. Per tenere adeguatamente conto di queste differenze strutturali, le autorità di vigilanza cantonali e regionali necessitano per il loro lavoro di ulteriori informazioni sugli istituti in questione, che possono essere poche in caso di strutture semplici o ampie in caso di strutture complesse. Le direttive elaborate in collaborazione con le autorità di vigilanza cantonali e regionali e il coinvolgimento di periti in materia di previdenza professionale e revisori intendono garantire la parità di trattamento tra tutti gli istituti collettivi e comuni in Svizzera, in modo da aumentare la sicurezza per le casse pensioni affiliate e i destinatari

interessati. Questa nuova trasparenza costituisce la base per una valutazione dei rischi equivalente a quella prevista per gli istituti di previdenza di un datore di lavoro. La bozza di direttive è stata oggetto di un'indagine conoscitiva fino alla fine di gennaio del 2019.

### **3.1.4 Bozza di direttive concernenti la raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale in merito al tasso d'interesse tecnico**

Il tasso d'interesse tecnico assume un'importanza fondamentale nella previdenza professionale, in quanto serve a stimare gli impegni di un istituto di previdenza. L'ammontare del tasso d'interesse tecnico applicato incide pertanto direttamente sulla valutazione della situazione finanziaria di un istituto di previdenza. La fissazione di questo tasso spetta all'organo supremo, cui il perito in materia di previdenza professionale fornisce una raccomandazione in merito. Affinché l'organo supremo possa assumere la sua responsabilità, la raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale non deve consistere soltanto in cifre, bensì contenere deduzioni e motivazioni.

Le attuali Direttive tecniche 4 relative al tasso d'interesse tecnico (Direttive tecniche 4) della CSEP prevedono quale limite superiore un tasso d'interesse di riferimento. Questo presenta lacune per quanto riguarda le modalità di calcolo, in particolare non tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei singoli istituti di previdenza. Inoltre, spesso è utilizzato direttamente quale raccomandazione dal perito in materia di previdenza professionale, senza alcuna motivazione. La CAV PP ha pertanto comunicato già più volte la sua intenzione di emanare direttive concernenti la raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale in merito al tasso d'interesse tecnico, se le attuali Direttive tecniche 4 non saranno sottoposte a una revisione che soddisfi i requisiti della Commissione.

Il competente comitato della CAV PP si è riunito a più riprese tra gennaio e settembre del 2018. Inoltre, in occasione di due sedute sono stati consultati la CSEP, l'ASIP e il Fondo di garanzia LPP. Il 28 giugno 2018 la Commissione è stata informata della situazione intermedia e nella sua seduta del 25 ottobre 2018 ha adottato la bozza di direttive, che ha posto in indagine conoscitiva.

La bozza di direttive prevede principi e regole di cui i periti in materia di previdenza professionale devono tener conto per la raccomandazione del tasso d'interesse tecnico.

I principi più importanti sono esposti di seguito.

- Per la raccomandazione del tasso d'interesse tecnico si tiene conto della situazione specifica dell'istituto di previdenza, in particolare della sua capacità di rischio strutturale. Si rinuncia a un tasso d'interesse di riferimento.
- Il perito in materia di previdenza professionale raccomanda un tasso d'interesse tecnico inferiore al rendimento netto atteso dell'istituto di previdenza. Il perito verifica la plausibilità del rendimento netto atteso della strategia d'investimento.
- Per la raccomandazione, il perito in materia di previdenza professionale tiene conto dei futuri cambiamenti relativi alla speranza di vita e, nel caso di istituti di previdenza in situazione di concorrenza, degli eventuali rischi che derivano da tale situazione.
- Vengono promossi la trasparenza e il dialogo sui rischi.

La bozza di direttive prevede un limite superiore per il tasso d'interesse tecnico. Quello raccomandato dal perito in materia di previdenza professionale si situa per principio tra l'interesse di mercato (ridotto di eventuali deduzioni) e un limite superiore determinato in funzione dell'interesse di mercato. In caso di bilancio con tavole periodiche, il limite superiore si basa sui rendimenti attesi di una strategia d'investimento media. Per la fissazione del limite superiore sono stati determinati i premi di rischio medi (performance dedotto l'interesse di mercato in ogni singolo anno) per gli ultimi 30 anni. A determinate condizioni sono possibili deroghe.

## 3.2 Governance e trasparenza

### 3.2.1 Direttive “Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale”

Nell'anno in esame la CAV PP ha aggiornato e completato le direttive sull'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale (D-01/2012). Le modifiche consistono in precisazioni di carattere non materiale (articoli concernenti lo scopo, il campo d'applicazione e la comunicazione di eventuali cambiamenti), in alcune novità e nella soppressione di

vari commenti che si riferivano alla fase iniziale della procedura di abilitazione del 2012, che ora non sono pertanto più d'attualità (abilitazione provvisoria).

Sono inoltre state aggiunte disposizioni concernenti la pubblicazione nel conto annuale e i requisiti per la regolamentazione delle firme, che riguardano in particolare le persone giuridiche in possesso di un'abilitazione quali periti in materia di previdenza professionale.

Se un istituto di previdenza incarica una persona giuridica di svolgere i compiti di cui all'articolo 52e LPP, dal punto di vista giuridico il partner contrattuale dell'istituto di previdenza è questa persona giuridica e non il perito esecutore in materia di previdenza professionale. È pertanto necessario che dall'allegato al conto annuale emerga chiaramente chi svolge l'attività di perito (perito esecutore in materia di previdenza professionale, persona fisica) e chi ha ricevuto il mandato peritale (partner contrattuale, persona fisica o giuridica). Sia il perito esecutore che il partner contrattuale devono essere abilitati quali periti in materia di previdenza professionale.

Poiché in qualità di partner contrattuale la persona giuridica assume la responsabilità giuridica, tutti i documenti previsti per legge e quelli giuridicamente rilevanti vanno firmati sia dal perito esecutore in materia di previdenza professionale che dalla persona giuridica in questione secondo il diritto di firma nel registro di commercio.

### 3.2.2 Gruppi di lavoro LSF/LIFin

Il 4 novembre 2015 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin) e ha sottoposto al Parlamento i due disegni di legge (le cui abbreviazioni sono state nel frattempo sostituite con LSerFi, rispettivamente, LIFi). La LSerFi e la LIFi fanno parte della nuova architettura dei mercati finanziari. Entrambe si prefiggono di creare pari condizioni di concorrenza per gli intermediari finanziari e migliorare la protezione dei clienti.

La LSerFi contiene regole per l'offerta di servizi finanziari e la distribuzione di strumenti finanziari. La LIFi disciplina l'autorizzazione e i requisiti organizzativi per gli istituti finanziari soggetti alla vigilanza. In futuro gli amministratori di patrimoni di previdenza saranno assoggettati a una regolamentazione uniforme conformemente alla LIFi. Con l'entrata in vigore di

questa legge, il compito di abilitare gli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale secondo l'articolo 48f OPP 2 non incomberà più alla CAV PP.

Benché il tenore dei due atti normativi non fosse ancora definitivo, in considerazione della loro notevole portata nel 2017 erano già stati avviati i lavori per il progetto relativo alle disposizioni d'esecuzione. L'obiettivo era poter porre in consultazione nel 2018 ordinanze frutto di un processo di elaborazione trasparente e, nel limite del possibile, basate su una visione comune delle autorità e degli attori del settore. Il progetto è stato diretto dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

L'OSerFi contiene le disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale relative alla LSerFi. L'ordinanza concretizza le regole da rispettare nell'ambito della vigilanza, le disposizioni sull'organizzazione e sul registro dei consulenti alla clientela nonché sull'applicazione del diritto (documenti dei clienti e organi di mediazione).

L'OIsFi contiene le disposizioni d'esecuzione relative alla LIsFi sulle condizioni di autorizzazione e sugli obblighi degli istituti finanziari nonché sui principi della vigilanza. In fondo alla catena di autorizzazioni si trovano i gestori di patrimoni individuali e i trustee, ora sottoposti a una vigilanza prudenziale. Per i gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi e le società di intermediazione mobiliare sono previsti requisiti gradualmente più rigorosi.

Il gruppo di lavoro ha operato dal luglio del 2017 al giugno del 2018. La CAV PP e l'UFAS hanno approfondito insieme i temi rilevanti per l'ambito della previdenza professionale, attribuendo un'importanza particolare all'utilizzo uniforme dei concetti di diritto specifici in ambito previdenziale e al mantenimento dell'attuale livello di protezione degli assicurati.

In occasione delle sedute del gruppo di lavoro, la CAV PP ha sempre cercato la migliore protezione possibile dei patrimoni di previdenza, un punto particolarmente rilevante nell'elaborazione delle disposizioni d'ordinanza relative al disciplinamento *de minimis* dell'articolo 24 capoverso 2 lettera b LIsFi. Secondo questa disposizione, i gestori di patrimoni collettivi (sottoposti a una vigilanza più rigida da parte della FINMA) che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei

valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza sono considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LIsFi e sono dunque sottoposti alla vigilanza delle organizzazioni di vigilanza, che prevedono meno requisiti. Poiché i valori patrimoniali degli istituti di previdenza sono fondi risparmiati obbligatoriamente, tesi a garantire la previdenza di una moltitudine di assicurati, è legittimo sottoporre i gestori di patrimoni degli istituti di previdenza ai criteri più rigidi previsti per i gestori di patrimoni collettivi. Per raggiungere questo obiettivo è importante come vengono calcolati i valori soglia dei 100 milioni di franchi di patrimonio gestito e del 20 per cento dei valori patrimoniali nell'ambito della previdenza obbligatoria di un istituto di previdenza.

Nella prassi, in caso di soluzioni previdenziali mantello è estremamente difficile (se non impossibile) fare una distinzione tra il regime obbligatorio e quello sovraobbligatorio. Di conseguenza, in mancanza di questa prova si dovrebbe partire dal presupposto che il valore soglia del 20 per cento sia raggiunto. Altrimenti, l'assoggettamento dei gestori di patrimoni nella previdenza professionale previsto per legge alla più rigida regolamentazione dei gestori di patrimoni collettivi sarebbe pressoché inapplicabile. Nel rapporto esplicativo per la procedura di consultazione delle ordinanze, si stabilisce tuttavia che, se non è possibile distinguere la parte obbligatoria da quella sovraobbligatoria, per il valore soglia del 20 per cento è determinante il patrimonio di previdenza complessivo. La CAV PP deplora questa regolamentazione, che presumibilmente comporterà un allentamento della normativa applicabile alla stragrande maggioranza dei gestori di patrimoni nella previdenza professionale. La nuova normativa prevede l'attribuzione di responsabilità a tre enti diversi per i gestori di patrimoni previdenziali: la FINMA (per l'abilitazione e l'attuazione), le organizzazioni di vigilanza (per l'attività di vigilanza corrente) e le autorità di vigilanza cantonali e regionali (per gli aspetti specifici di diritto previdenziale). La CAV PP non ritiene utile una tale frammentazione.

L'entrata in vigore della LSerFi e della LIsFi, insieme con quella delle relative ordinanze esecutive, è prevista per il 1° gennaio 2020. Questo significa che da allora la competenza della CAV PP per l'abilitazione dei gestori di patrimoni previdenziali non avrà più ragion d'essere.

### 3.2.3 Fondi di previdenza

Nel corso del 2018, le autorità di vigilanza cantonali e regionali hanno sollevato la questione se sia compatibile con lo scopo della fondazione di un fondo di previdenza il fatto che i contributi AVS delle prestazioni del fondo soggette all'obbligo contributivo siano versati esclusivamente dal medesimo. Le autorità hanno quindi chiesto chiarimenti in merito alla CAV PP, la quale, dopo aver consultato il gruppo di lavoro Previdenza della Conferenza svizzera delle imposte e l'UFAS, ha deciso di precisare il pertinente commento nelle direttive "Fondi di previdenza secondo l'articolo 89a capoverso 7 CC", stabilendo che l'assunzione di contributi AVS da parte dei fondi di previdenza è, in questo caso particolare, compatibile con lo scopo della fondazione.

### 3.2.4 Fondazioni bancarie

Nel periodo in esame la CAV PP ha ricevuto una richiesta concernente l'interpretazione della nozione di "fondazione bancaria", che è utilizzata, ma non definita, nell'articolo 6 OPP 3. Si chiedeva in particolare la posizione della Commissione sulla questione di quali debbano essere le relazioni tra la costituenda banca e la fondazione bancaria dopo la costituzione della fondazione: la costituenda banca deve essere strettamente legata alla fondazione bancaria per tutto il periodo di esistenza di quest'ultima o è sufficiente che la fondazione sia costituita da una banca? Per rispondere a questa domanda, la CAV PP ha fatto riferimento alle sue direttive D-04/2014 "Fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio" (cap. 5.1.1), in cui illustra chiaramente la sua posizione. Vi spiega infatti che per una "fondazione bancaria" è fondamentale che essa sia costituita da una banca. Non è invece indispensabile che gli affari della fondazione siano gestiti dalla banca né che sia esclusivamente il personale di quest'ultima a occuparsi della consulenza e dell'assistenza agli intestatari della previdenza. Non è nemmeno strettamente necessario che l'amministrazione del patrimonio della fondazione bancaria sia affidata alla banca fondatrice. Per contro, va rispettata la prescrizione dell'articolo 5 capoverso 1 OPP 3, vale a dire che i fondi previdenziali devono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca oppure con l'intermediazione di una banca (risparmio in titoli). Inoltre, perché si possa parlare di una "fondazione bancaria", non è neppure necessario che i membri del consiglio di fondazione siano dipendenti della banca fondatrice. L'OPP 3 non prevede alcuno di questi requisiti.

In relazione con questo tema, la CAV PP segnala che nel quadro della revisione del diritto successorio è previsto che alcune disposizioni dell'OPP 3 vengano inserite nella LPP.

## 3.3 Vigilanza diretta

### 3.3.1 Contatti diretti con i soggetti sottoposti a vigilanza

Nell'anno in esame la CAV PP ha intrattenuto contatti intensi con le fondazioni d'investimento direttamente soggette alla sua vigilanza, il Fondo di garanzia LPP e la Fondazione istituto collettore LPP, al fine di individuare al più presto le tendenze e le evoluzioni del mercato che si profilano in un contesto in rapido mutamento ed elaborare tempestivamente soluzioni adeguate per i nuovi problemi, in modo da aumentare l'efficienza e l'efficacia della vigilanza diretta della CAV PP.

Le condizioni quadro per gli investitori di fondazioni d'investimento sono state difficili anche nel settimo anno di attività della CAV PP. I tassi d'interesse sono rimasti bassi, a breve termine ancora negativi. Di regola, le banche commerciali trasferiscono il tasso d'interesse fissato dalla Banca nazionale svizzera (BNS) sui depositi a vista (-0,75 %) interamente sugli investitori istituzionali. Così aumenta notevolmente anche il rischio di reinvestimento: i titoli a tasso fisso in scadenza possono essere reinvestiti solo a tassi molto bassi, anche a medio e lungo termine. Tali reinvestimenti non beneficerebbero nemmeno in futuro (vale a dire per la durata media del tasso di interesse fisso) di un eventuale aumento dei tassi d'interesse. Si osserva che vengono lanciati sempre più gruppi d'investimento con nuovi strumenti e rischi d'investimento tendenzialmente maggiori.

Nell'anno in esame si sono svolti diversi incontri di vigilanza con il Fondo di garanzia LPP e con la Fondazione istituto collettore LPP, nonché uno tra la CAV PP e la CAFI. La Commissione partecipa inoltre regolarmente anche alle assemblee degli investitori dei soggetti sottoposti a vigilanza, al fine di garantire il dialogo diretto non solo con i rappresentanti delle fondazioni d'investimento ma anche con gli investitori (istituti di previdenza).

### 3.3.2 Gruppo di lavoro per il Fondo per il futuro

Il 12 dicembre 2013 è stata depositata la mozione Graber 13.4184 "Casse pensioni. Investimenti a lungo termine sul progresso tecnologico e creazione di un fondo per il futuro della Svizzera", che incarica il Consiglio federale di creare le basi giuridiche necessarie per consentire agli istituti di previdenza di operare investimenti sul futuro e lo invita a proporre un fondo per il futuro della Svizzera organizzato e gestito secondo i principi dell'economia privata che, su richiesta delle casse pensioni, ne gestisca gli investimenti sul futuro.

Per dar seguito alla mozione, è stato istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale, con rappresentanti della SFI, dell'AFC, della Segreteria di Stato dell'economia, dell'Ufficio federale dell'energia e della CAV PP, sotto la direzione dell'UFAS.

Nella sua seduta del 30 novembre 2018, il Consiglio federale ha adottato il rapporto conclusivo. Il Governo vuole far sì che le casse pensioni investano maggiormente sul progresso tecnologico in Svizzera. A tal fine valuterà un adeguamento delle direttive d'investimento. Andrà inoltre vagliata l'introduzione di una nuova categoria d'investimento per il *venture capital* (capitale di rischio) svizzero, con un limite di circa il 5 per cento degli investimenti complessivi. La responsabilità per le decisioni in materia d'investimenti continuerà a incombere esclusivamente al competente organo delle casse pensioni.



# 4 Vigilanza operativa

## 4.1 Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali e regionali

### 4.1.1 Ispezioni

Le ispezioni sono un efficace strumento di cui la CAV PP dispone per uniformare l'attività di vigilanza sulle istituzioni della previdenza professionale. Durante lo scorso anno sono state svolte ispezioni presso tutte e otto le autorità di vigilanza cantonali e regionali. L'accento è stato posto sulle attività del perito in materia di previdenza professionale, che sono di fondamentale importanza per tutti gli attori del 2° pilastro. Con l'entrata in vigore della versione riveduta delle direttive D-03/2014 "Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo", il 31 dicembre 2016, le Direttive tecniche 5 sono state elevate al rango di standard minimo e la struttura del risultato della verifica e della valutazione del perito in materia di previdenza professionale è stata fissata in modo vincolante. Secondo l'articolo 62 capoverso 1 LPP, le autorità di vigilanza cantonali e regionali sono tenute a vegliare affinché i periti in materia di previdenza professionale adempiano i requisiti delle direttive.

Tra gli altri temi affrontati nel quadro delle ispezioni figuravano l'abilitazione degli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale, gli investimenti presso il datore di lavoro, la garanzia della qualità della revisione secondo la LPP conformemente alle direttive D-03/2016 e la concessione di ipoteche. La struttura dei rapporti d'ispezione è stata nuovamente migliorata. Per motivi di trasparenza, nei singoli rapporti d'ispezione è stata inserita una panoramica anonimizzata dei risultati di tutte le autorità di vigilanza. Anche nell'anno in esame le conclusioni generali tratte dalle ispezioni sono confluite in un rapporto separato destinato alla Commissione. Di seguito ne sono presentati alcuni estratti.

Sulla base delle ispezioni relative al riconoscimento delle Direttive tecniche 5 della CSEP quali standard minimo secondo le direttive D-03/2014, la CAV PP ha constatato che circa la metà delle perizie dei periti in materia di previdenza professionale non soddisfa pienamente i requisiti delle Direttive tecniche 5 e delle direttive D-03/2014. L'osservanza delle direttive della CAV PP costituisce però uno dei requisiti per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale. La Commissione ha pertanto inviato una lettera ai periti in materia di previdenza professionale abilitati, in cui ricordava loro gli obblighi da rispettare e la struttura del risultato della verifica e della

valutazione della perizia prescritta in modo vincolante dalle direttive. La CAV PP ha inoltre constatato che le autorità di vigilanza cantonali e regionali presentano un certo potenziale di miglioramento per quanto riguarda la comprensione delle Direttive tecniche 5 e delle perizie dei periti in materia di previdenza professionale. Solo quattro di queste autorità hanno soddisfatto le aspettative della Commissione al riguardo.

Nell'ambito delle ispezioni svolte nel 2018, la CAV PP ha anche rilevato la necessità di adeguare le direttive D-01/2012 "Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale", che ora prevedono quindi requisiti per la pubblicazione nell'allegato al conto annuale e la regolamentazione delle firme.

Per quanto concerne l'abilitazione degli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale, la CAV PP si aspettava che le autorità di vigilanza adottassero le misure di controllo compensative necessarie in caso di evidente inadempienza dell'ufficio di revisione, un'aspettativa soddisfatta dalla maggioranza delle autorità di vigilanza cantonali e regionali.

Per il resto, si è trattato di panoramiche generali della situazione. Queste consentono alla CAV PP, da un lato, di valutare l'uniformità dell'attività di vigilanza delle autorità di vigilanza cantonali e regionali e, dall'altro, di raccogliere informazioni su determinati temi e questioni.

In base ai risultati delle ispezioni svolte nel 2018, la Commissione ha deciso di adottare, oltre a misure volte ad uniformare l'attività di vigilanza, anche misure specifiche nei confronti di singole autorità di vigilanza.

### 4.1.2 Esame dei rapporti annuali

In virtù dell'articolo 64a capoverso 1 lettera b LPP, la CAV PP ha esaminato i rapporti annuali 2017 delle autorità di vigilanza cantonali e regionali. Per questi rapporti si applicavano per la prima volta le nuove disposizioni sull'indicazione dei risultati delle autorità di vigilanza. Esse prevedono che il conto annuale verificato menzioni separatamente le spese e i ricavi per l'attività di vigilanza nel settore della previdenza professionale. È inoltre richiesta una descrizione dell'organizzazione della vigilanza, del sistema di controllo interno e del controllo della qualità.

Le nuove disposizioni concernenti l'indicazione separata delle spese e dei ricavi sono state attuate soltanto dalle due autorità

di vigilanza della Svizzera occidentale. La Commissione ha pertanto deciso di contattare direttamente gli organi supremi delle autorità di vigilanza cantonali e regionali.

### 4.1.3 Incontri regolari

Nel 2018 si sono svolti tre incontri tra la CAV PP e le autorità di vigilanza cantonali e regionali. Tali incontri consentono alla Commissione di presentare bozze di direttive e discutere delle loro ripercussioni pratiche. Attualmente sono inoltre attivi due gruppi di lavoro cui partecipano le autorità di vigilanza cantonali e regionali: uno si occupa dello sviluppo della vigilanza incentrata sui rischi, l'altro ("Istituti collettivi e comuni") ha partecipato in misura determinante alla redazione della bozza di direttive concernenti la ripartizione dei rischi e la governance negli istituti collettivi e comuni (cfr. cap. 3.1.3).

Dall'inizio del 2018 l'UFAS e la CAV PP partecipano reciprocamente ai rispettivi incontri con le otto autorità di vigilanza cantonali e regionali. In questo modo s'intende rafforzare il flusso di informazioni tra l'Ufficio e la Commissione, il che si è concretizzato ad esempio nella presentazione di un parere congiunto su un promemoria della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sulle fondazioni e LPP sui piani di previdenza 1e.

## 4.2 Vigilanza diretta

### 4.2.1 Fondazioni d'investimento

#### 4.2.1.1 Costituzione di fondazioni d'investimento

Nell'anno in esame si è nuovamente riscontrato un forte interesse per la costituzione di fondazioni d'investimento, per cui erano pendenti complessivamente sei richieste presso la CAV PP, tre delle quali sono state concluse con l'emanazione di una decisione relativa all'assunzione della vigilanza. Quattro richieste concernevano la costituzione di fondazioni d'investimento immobiliare e due la costituzione di fondazioni d'investimento per la concessione di ipoteche, il che conferma la tendenza a investire nel settore immobiliare. In considerazione dell'elevato livello dei prezzi sul mercato immobiliare, non è sicuro che tutte queste istituzioni saranno in grado di realizzare rendimenti apprezzabili. A prescindere da tali considerazioni, la CAV PP è però tenuta a concedere

un'autorizzazione a tutti i richiedenti che soddisfano i requisiti legali per la costituzione di una fondazione d'investimento.

Nella primavera del 2018 uno dei maggiori operatori nel mercato dell'assicurazione completa ha annunciato il suo completo ritiro dal settore e deciso di trasformare le sue fondazioni collettive in fondazioni collettive parzialmente autonome. Nell'ambito dell'assicurazione completa, la società di assicurazione assume i rischi di vecchiaia, morte e invalidità nonché quelli per l'investimento del patrimonio. In futuro saranno le fondazioni parzialmente autonome, ossia gli assicurati, ad assumere il rischio d'investimento, cosicché in caso di copertura insufficiente sarà necessario versare contributi di risanamento.

In questo contesto è stata presentata alla CAV PP una richiesta per la costituzione di una fondazione d'investimento che gestisca una parte del patrimonio derivante dai contratti di assicurazione completa. Costituita alla fine di ottobre del 2018, questa fondazione amministra un patrimonio di circa 8 miliardi di franchi.

All'inizio del 2018 è stato sottoposto alla CAV PP un progetto per la costituzione di una fondazione d'investimento per la concessione di crediti ipotecari. Al fine di consentire l'ingresso nel mercato non solo agli attori tradizionali per i crediti ipotecari e poter offrire agli istituti di previdenza investimenti con opportunità di reddito interessanti, la richiedente ha proposto la costituzione di una fondazione d'investimento con un modello di attività secondo cui, per la verifica della solvibilità del debitore ipotecario, come base per la valutazione della richiesta di credito si sarebbe dovuto impiegare non il tasso d'interesse figurativo attualmente applicato dalle banche e richiesto dal Dipartimento federale delle finanze (DFF), dalla BNS, dalla FINMA e dall'Associazione svizzera dei banchieri (ASB), compreso tra il 4,5 e il 5 per cento, bensì un tasso del 3 per cento. Secondo la richiedente, questo avrebbe avuto il vantaggio di consentire l'accesso ai crediti ipotecari a un numero maggiore di economie domestiche, cui attualmente restano precluse la prova della solvibilità in caso di aumento del tasso d'interesse e quindi la possibilità di ottenere un credito ipotecario sulla base del tasso figurativo del 4,5–5 per cento. Questo avrebbe anche creato nuove possibilità di diversificazione degli investimenti e nuove fonti di reddito per gli istituti di previdenza, che a causa dell'attuale situazione dei mercati finanziari faticano a realizzare redditi sufficienti. La richiedente motivava la sua richiesta facendo notare che i

tassi d'interesse per le ipoteche fisse a cinque anni si situano ormai da diversi anni ai minimi storici, essendo rimasti al di sotto del 6 per cento dalla fine degli anni 1990. In questo contesto la CAV PP ha confermato la sua posizione, concorde con quella del DFF, della BNS, della FINMA e dell'ASB, secondo cui per la concessione di crediti ipotecari va applicato un tasso d'interesse figurativo del 4,5–5 per cento. Questi attori adottano le loro misure nell'ottica di garantire la stabilità del mercato finanziario svizzero. La CAV PP non può mettere in discussione tali misure non applicando le regole stabilite a tale scopo. Di conseguenza, esattamente come le banche, per la concessione di crediti ipotecari le fondazioni d'investimento devono applicare un tasso d'interesse figurativo del 4,5–5 per cento. Oltre alla stabilità del mercato finanziario, si tratta anche di garantire la parità di condizioni per tutti gli attori ("level playing field").

#### 4.2.1.2 Nuovi gruppi d'investimento

I nuovi gruppi d'investimento sono principalmente gruppi d'investimento immobiliare e gruppi d'investimento nel settore degli investimenti alternativi. Inoltre, come nell'anno precedente, anche nell'anno in esame sono stati costituiti alcuni gruppi d'investimento in ipoteche. A causa delle prescrizioni regolamentari relative alla copertura con fondi propri, le ipoteche vengono concesse sempre più spesso al di fuori del settore bancario. I crediti ipotecari svizzeri sembrano essere tuttora interessanti per gli investitori istituzionali. La CAV PP ritiene che, nella verifica delle direttive di investimento, vada considerato tra l'altro se la concessione delle ipoteche avvenga o meno secondo principi generalmente riconosciuti (verifica della solvibilità e della capacità creditizia, ovvero in particolare anche la determinazione della sostenibilità in considerazione di un tasso d'interesse figurativo adeguato).

#### 4.2.1.3 Autorizzazioni derogatorie rilasciate

La costituzione di gruppi d'investimento misti per fondazioni del pilastro 3a con una quota d'investimenti in azioni superiore al 50 per cento è stata autorizzata con decisione della CAV PP del 23 maggio 2017, a condizione che il nome del gruppo d'investimento faccia riferimento al superamento della quota di investimenti in azioni e le direttive di investimento del gruppo siano state previamente presentate alla CAV PP. Applicando questa autorizzazione derogatoria, nell'anno in esame sono stati costituiti diversi gruppi d'investimento per investitori del pilastro 3a. In questo contesto, sono state rilasciate soltanto autorizzazioni derogatorie riferite alla decisione della CAV PP dell'anno precedente.

#### 4.2.1.4 Procedure

Nel periodo in esame, previo accordo tra le parti, è stato possibile chiudere un'impegnativa procedura di ricorso all'autorità di vigilanza. In seguito a una controversia tra il consiglio di fondazione e la fondatrice, dovuta alla disdetta straordinaria, da parte del primo, del contratto di gestione con una filiale della seconda a causa di conflitti d'interesse, la fondatrice aveva nominato un nuovo presidente e altri due membri del consiglio di fondazione. Successivamente, ciascuna delle due parti aveva presentato alla CAV PP un ricorso all'autorità di vigilanza affinché si facessero rispettare le rispettive posizioni. Come la competente giudice civile, anche la CAV PP aveva dovuto decidere in merito a numerose richieste di misure provvisorie e provvedimenti superprovvisionali. Infine, gli sforzi per giungere a un accordo hanno dato i loro frutti: si è riusciti a risolvere la questione della composizione del consiglio di fondazione e la fondazione d'investimento ha concluso un nuovo contratto di gestione con la filiale della fondatrice.

In seguito ai ripetuti interventi nell'ambito della vigilanza occasionati da una fondazione d'investimento, alle violazioni del diritto vigente menzionate dall'ufficio di revisione di quest'ultima nel suo rapporto e nella *management letter*, nonché alle diverse raccomandazioni formulate, nell'estate dell'anno in esame la CAV PP ha deciso di far svolgere una verifica speciale presso la fondazione d'investimento in questione. Le violazioni segnalate riguardavano in particolare il mancato rispetto di prescrizioni in materia d'investimento nonché concernenti l'integrità e la lealtà (conflitti d'interessi). Lo svolgimento della verifica speciale è stato affidato a un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale.

Una fondazione d'investimento ha richiesto alla CAV PP lo scioglimento della fondazione. Al momento, la liquidazione della fondazione d'investimento non è ancora conclusa.

#### 4.2.1.5 Aumento delle istituzioni soggette a vigilanza e del patrimonio d'investimento

Dalla sua entrata in funzione, all'inizio del 2012, la CAV PP ha visto aumentare enormemente il suo volume di lavoro nella vigilanza diretta. Il patrimonio complessivo amministrato dalle fondazioni d'investimento e il numero di tali fondazioni e dei loro gruppi d'investimento sono costantemente cresciuti negli ultimi anni. La CAV PP ha dunque presentato al Consiglio federale una richiesta di posti supplementari per il settore della vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, che è stata approvata nel 2018.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variazione 2017 rispetto al 2012
Numero di fondazioni d'investimento	44	44	45	48	53	56	27.3%
Numero di gruppi d'investimento	385	403	415	427	441	455	18.2%
Patrimonio complessivo delle fondazioni d'investimento*	102'036'259	110'528'229	118'543'933	123'559'959	135'119'930	154'740'045	51.7%
Patrimonio complessivo della Fondazione istituto collettore LPP*	8'277'532	9'262'056	10'687'520	11'885'871	13'356'432	15'079'302	82.2%
Patrimonio complessivo del Fondo di garanzia LPP*	1'082'367	1'131'272	1'215'347	1'172'514	1'216'554	1'276'338	17.9%
<b>Totale dei patrimoni complessivi*</b>	<b>111'396'158</b>	<b>120'921'557</b>	<b>130'446'801</b>	<b>136'618'344</b>	<b>149'692'916</b>	<b>171'095'685</b>	<b>53.6%</b>

\* in migliaia di franchi

#### 4.2.2 Fondazione istituto collettore LPP

La verifica del rapporto al 31 dicembre 2017 si è conclusa con un riscontro positivo della CAV PP.

In sostanza, la Fondazione istituto collettore LPP presenta le stesse difficoltà degli altri istituti di previdenza (p. es. tassi d'interesse negativi, adeguamento del tasso d'interesse tecnico). Considerati i suoi ulteriori compiti legali, essa deve inoltre far fronte ad altre grosse difficoltà nell'attuale contesto dei mercati finanziari.

Per quanto concerne i conti di libero passaggio, negli ultimi anni si constata un fortissimo afflusso netto di nuovi capitali. Nonostante la tendenza in calo, l'afflusso di nuovi capitali alla Fondazione istituto collettore LPP resta notevole. Dato che il settore dei conti di libero passaggio non potrebbe risanarsi in caso di copertura insufficiente, la CAV PP sorveglia costantemente i rischi in questo contesto, le misure previste per ridurre tali rischi e la remunerazione dei conti di libero passaggio.

Presso la CAV PP è stato inoltrato un ricorso relativo a un'affiliazione collettiva disdetta dalla Fondazione istituto collettore

LPP. La Commissione non è entrata in materia, poiché secondo l'articolo 73 LPP la competenza per il trattamento del ricorso spetta al tribunale cantonale delle assicurazioni sociali. La questione controversa è se gli assicurati possano affidarsi singolarmente all'istituto collettore.

La Commissione tratta i temi di rilievo con la Fondazione istituto collettore LPP in occasione di incontri di vigilanza periodici. Nell'anno in esame sono state affrontate in particolare questioni concernenti progetti interni, aspetti attuariali, gli adeguamenti necessari a livello di regolamenti e la situazione nel settore dei conti di libero passaggio.

#### 4.2.3 Fondo di garanzia LPP

La verifica del rapporto annuale 2017 del Fondo di garanzia LPP si è conclusa con un riscontro positivo della CAV PP.

Nell'anno in esame si sono svolti due incontri di vigilanza con la direzione dell'organo d'esecuzione del Fondo di garanzia LPP.

Nell'ambito del dialogo sui rischi sono stati messi in evidenza, tra l'altro, il progetto concernente la modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e la sua ottimizzazione nel 2° pilastro,

il tema (particolarmente rilevante per il Fondo di garanzia LPP) delle casse di previdenza chiuse, nonché i punti di contatto tra il Fondo di garanzia LPP e la Fondazione istituto collettore LPP e le interazioni che ne derivano.

Come previsto (le riserve del Fondo sono superiori all'obiettivo massimo perseguito e vanno dunque ridotte), nell'anno in esame il conto d'esercizio si è chiuso con un deficit di 51,3 milioni di franchi. Il fatto che alla fine si sia comunque registrato un utile di circa 28,1 milioni di franchi e che le riserve del Fondo siano di nuovo aumentate dopo due anni di disavanzo è ascrivibile al risultato finanziario molto positivo (88,4 mio. fr.). Il risultato degli investimenti corrisponde a una performance del 7,4 per cento. Il patrimonio del Fondo di garanzia LPP viene investito esclusivamente in modo passivo.

Al 31 dicembre 2017 le riserve del Fondo ammontavano a 672,5 milioni di franchi. Il valore di riferimento per le riserve del Fondo corrisponde alla media delle tre uscite annuali più elevate degli ultimi 15 anni per prestazioni in caso d'insolvenza, maggiorata di un supplemento del 20 per cento per le fluttuazioni degli investimenti. Oltre a questo valore di riferimento, viene fissato anche un intervallo target pari a +/- 25 per cento.

Nell'anno in esame la CAV PP ha dovuto decidere in merito ai tassi di contribuzione per l'anno 2019 (in scadenza al 30 giugno 2020). Il consiglio di fondazione ha chiesto quanto segue:

- aumento del tasso per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole e indennità dallo 0,1 allo 0,12 per cento;
- mantenimento del tasso per prestazioni in caso d'insolvenza e altre prestazioni allo 0,005 per cento.

La richiesta è stata accolta in occasione della seduta ordinaria della CAV PP del 31 maggio 2018.

Il settore delle sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole e indennità registra deficit ingenti ormai da anni. Nell'ottica di un'altra possibile misura di stabilizzazione, il consiglio di fondazione ha commissionato calcoli per un aumento del valore limite per le sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole. Il valore limite è fissato nell'articolo 58 capoverso 1 LPP: "[I]l istituto di previdenza riceve sovvenzioni per sfavorevole struttura d'età [...] nella misura in cui la somma degli accrediti di vecchiaia supera il 14 per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati".

## 4.3 Abilitazioni

### 4.3.1 Periti in materia di previdenza professionale

Dal 1° gennaio 2012, conformemente all'articolo 52d capoverso 1 LPP, i periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla CAV PP. Nel 2018 sono state inoltrate cinque richieste di abilitazione da persone fisiche e una da una persona giuridica. Tutte le richieste sono state accolte.

La CAV PP verifica annualmente se i periti in materia di previdenza professionale abilitati svolgano la loro formazione continua, il che costituisce uno dei requisiti tecnici per l'abilitazione conformemente alle direttive D-01/2012. Nel quadro di questo controllo, nel 2018 è stata inviata una diffida a un perito in materia di previdenza professionale abilitato che non ha soddisfatto i requisiti in materia di formazione continua per due anni consecutivi.

Attualmente sono abilitate quali periti in materia di previdenza professionale 192 persone fisiche e 35 persone giuridiche (dati al marzo del 2019).

Gli elenchi delle persone fisiche e delle persone giuridiche abilitate sono disponibili sul sito Internet della CAV PP:

[www.oak-bv.admin.ch](http://www.oak-bv.admin.ch).

### 4.3.2 Amministratori patrimoniali nella previdenza professionale

Dal 2014 la CAV PP è l'autorità competente per l'abilitazione degli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale. Tuttavia, svolge questo compito solo temporaneamente, finché non entrerà in vigore la nuova LsFi e questo compito sarà attribuito alla FINMA o a una o più istituende organizzazioni di vigilanza. Per maggiori spiegazioni su questo progetto legislativo si rimanda al capitolo 3.2.2.

La CAV PP verifica se al momento della procedura di abilitazione sussista la garanzia di un'attività irreprensibile. Non esistono tuttavia basi legali in virtù delle quali la Commissione possa esercitare una vigilanza costante sugli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale.

Nel 2018 sono proseguiti i rinnovi delle abilitazioni iniziati nell'anno precedente. Le 22 richieste di rinnovo presentate già nel 2017 e ancora pendenti sono state accolte. Inoltre,



nel periodo in esame, sono state inoltrate altre 16 richieste di rinnovo e 6 richieste di nuova abilitazione. Le 16 richieste di rinnovo e 4 delle 6 richieste di nuova abilitazione hanno potuto essere completamente evase e accolte.

## 4.4 Revisione dei conti e presentazione dei conti

### 4.4.1 Uffici di revisione

Nel 2015 la CAV PP aveva proceduto a un esame a campione della qualità dei rapporti di revisione degli istituti di previdenza, constatando un'elevata quota di errori. Nel 2016 aveva quindi presentato un progetto di nuove direttive in cui stabiliva requisiti per gli uffici di revisione, che è però stato fortemente criticato dalle associazioni e dalle autorità interessate in occasione della relativa indagine conoscitiva. In seguito, il consigliere agli Stati Erich Ettlín ha depositato il postulato 16.3733 No a una nuova regolamentazione "soft" da parte della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale. Accogliendo il postulato, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di esaminare la competenza della CAV PP di impartire istruzioni in virtù del diritto vigente e di vagliare l'opportunità di adeguarla.

Nel suo rapporto del 30 novembre 2018 in adempimento del postulato Ettlín, il Consiglio federale giunge alla conclusione che con il suo progetto di direttive la Commissione avrebbe oltrepassato i limiti delle sue competenze legali. Pur giudicando che la CAV PP sia per principio autorizzata a impartire istruzioni agli uffici di revisione, in particolare per quanto concerne l'attività di verifica materiale degli uffici di revisione (affinché possano adempiere il proprio mandato legale di garanzia della qualità nell'ambito della previdenza professionale), ammette che l'introduzione di un'abilitazione speciale per la revisione degli istituti di previdenza è di competenza esclusiva del legislatore. Nel suo rapporto il Consiglio federale riconosce però anche la necessità d'intervento rilevata dalla CAV PP nell'ambito della revisione degli istituti di previdenza, ragion per cui ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di valutare l'opportunità di procedere ad adeguamenti legislativi.

Nel 2015 il Parlamento ha inoltre incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di valutare la necessità

di un adeguamento del Codice delle obbligazioni relativamente al diritto in materia di revisione e sorveglianza sulla revisione, per tener conto tra l'altro dell'evoluzione della pertinente legislazione dell'Unione europea. L'8 novembre 2017 il Parlamento ha preso atto del rapporto del DFGP, contenente una stima delle misure legislative necessarie, e ha quindi incaricato il Dipartimento di analizzare approfonditamente, insieme con altri dipartimenti e autorità federali, le sette raccomandazioni formulate nel rapporto, una delle quali riguarda la LPP. Questa raccomandazione verte sull'abilitazione e sulla sorveglianza dei revisori delle istituzioni della previdenza professionale da parte dell'ASR. La CAV PP ha partecipato al progetto.

Le direttive D-01/2017 "Misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale", che precisano i compiti degli uffici di revisione nel caso di istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018. In seguito, EXPERTsuisse ha rielaborato la raccomandazione di revisione 40, completandola con tre nuovi modelli di rapporto. Di conseguenza, la CAV PP ha proceduto agli adeguamenti necessari nelle direttive D-04/2013 "Verifica e rapporto degli uffici di revisione".

Durante lo scorso anno, la Commissione ha adeguato anche le direttive D-03/2016 "Garanzia della qualità della revisione secondo la LPP". Le modifiche apportate riguardano i requisiti in materia di formazione continua per i capi revisori. Le condizioni per il computo della formazione continua sono state completate e precisate, cosicché in futuro potranno essere considerate come formazione continua anche le formazioni continue interne di imprese di revisione sotto sorveglianza statale, se queste soddisfano i requisiti previsti nelle summenzionate direttive.

### 4.4.2 Spese di amministrazione del patrimonio (direttive di calcolo delle spese TER)

Le direttive D-02/2013 "Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio" prevedono che gli istituti di previdenza indichino nel loro conto annuale le spese sostenute per gli investimenti collettivi. Con queste disposizioni, la CAV PP ha contribuito notevolmente a migliorare la trasparenza delle spese di amministrazione del patrimonio. Nel 2018 si sono svolti diversi colloqui e accertamenti su una nuova versione delle direttive di calcolo prevista per i prodotti strutturati.

## 5 Prospettive per il 2019

---

### 5.1 Vigilanza sugli istituti collettivi e comuni

Con l'introduzione del regime obbligatorio nella previdenza professionale nel 1985, l'idea di fondo della LPP era che la maggioranza dei datori di lavoro proponesse ai propri dipendenti una cassa pensioni aziendale. Da allora, la struttura della previdenza professionale è notevolmente cambiata: da un lato, il numero di istituti di previdenza è diminuito moltissimo in termini assoluti e, dall'altro, vi è una tendenza al passaggio da istituti di previdenza aziendali a grandi istituti collettivi e comuni. Generalmente, i datori di lavoro con un proprio istituto di previdenza sono maggiormente coinvolti e legati all'istituto di previdenza rispetto a quelli affiliati a un istituto collettivo o comune. Oltre alle dimensioni e talvolta alla complessità della struttura di questi istituti, va pure considerato che gli istituti collettivi e spesso anche quelli comuni sono in concorrenza tra loro per ottenere nuove affiliazioni, il che può indurli ad agire in modo più rischioso.

Finora la legislazione non è stata adeguata in misura sufficiente a queste nuove circostanze. Sono infatti rare le disposizioni specifiche, a livello di legge e di ordinanza, per gli istituti collettivi e comuni, il che lascia in sospeso numerose questioni in relazione con l'assoggettamento alla vigilanza degli istituti di previdenza non aziendali.

Per tenere conto di questa situazione, la CAV PP, in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza cantonali e regionali, ha elaborato una bozza di direttive con la quale intende uniformare l'acquisizione delle informazioni da parte delle autorità di vigilanza al fine di creare una base per una valutazione dei rischi equivalente a quella prevista per gli istituti di previdenza aziendali.

La bozza di direttive è stata oggetto di un'indagine conoscitiva pubblica fino a metà gennaio del 2019.

### 5.2 Tasso d'interesse tecnico

Il tasso d'interesse tecnico assume un'importanza fondamentale nella previdenza professionale, in quanto serve a stimare gli impegni di un istituto di previdenza. Sulla base del patrimonio e della stima degli impegni viene poi determinato il grado di copertura, che permette di valutare la situazione finanziaria dell'istituto di previdenza. L'ammontare del tasso d'interesse tecnico applicato incide pertanto direttamente sulla valutazione della situazione finanziaria della maggior parte degli istituti di previdenza. La determinazione di questo tasso, in base alla situazione specifica dell'istituto in questione, è pertanto di fondamentale importanza per garantire una valutazione corretta della sua situazione finanziaria.

Nel 2018 la CAV PP ha elaborato la bozza di direttive concernenti la raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale in merito al tasso d'interesse tecnico. Al contempo, la CSEP ha posto in consultazione una bozza di revisione delle Direttive tecniche 4 relative al tasso d'interesse tecnico. Per il 2019 è atteso un chiarimento circa il prosieguo dei lavori. Si saprà così se la CSEP riuscirà a rivedere le Direttive tecniche 4 in modo che esse soddisfino i requisiti della CAV PP o se entrerà in vigore la bozza di direttive della Commissione su questo tema.


### 5.3 Fondazioni d'investimento

Secondo quanto comunicato dall'UFAS il 14 settembre 2018, le possibilità d'investimento delle fondazioni d'investimento verranno ampliate. Il Consiglio federale ha posto in consultazione una modifica d'ordinanza in tal senso. Al momento, la CAV PP presume che le modifiche dell'OFond richiederanno un adeguamento delle attività ricorrenti della maggior parte dei soggetti sottoposti a vigilanza, poiché verrà rafforzata la posizione dell'assemblea degli investitori quale organo supremo delle fondazioni d'investimento.

# 6 Statistiche

## 6.1 La CAV PP

### 6.1.1 Organigramma



## 6.1.2 Organico

Al 31 dicembre 2018, la CAV PP non aveva ancora occupato completamente i 25,5 posti a sua disposizione, tra l'altro a causa di un pensionamento anticipato e della riduzione del grado di occupazione di un collaboratore.

Organico al 31.12	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Risk Management	2.5	2.5	2.4	1.8	1.8	1.8	1.0
Vigilanza diretta	4.8	4.8	4.8	4.8	3.8	3.8	3.8
Audit	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	2.5	2.9
Diritto	4.8	5.3	5.3	5.5	5.5	4.5	3.7
Segreteria	3.5	3.5	3.5	3.9	4.4	4.8	3.8
Funzioni trasversali	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0
Commissione	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Posti non occupati	1.4	0.9	1.0	0.8	1.3	2.9	2.1
<b>Posti complessivi</b>	<b>25.5</b>	<b>25.5</b>	<b>25.5</b>	<b>25.5</b>	<b>25.5</b>	<b>25.5</b>	<b>25.5</b>

## 6.1.3 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2018

La CAV PP si finanzia in modo completamente autonomo, conformemente all'OPP 1. In considerazione del differimento nella fatturazione, la Confederazione procede a un prefinanziamento delle tasse riscosse annualmente.

Secondo l'articolo 7 OPP 1, la tassa di vigilanza annuale a carico delle autorità di vigilanza cantonali e regionali ammonta a 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza e al massimo a 80 centesimi per ogni assicurato attivo affiliato all'istituto di previdenza soggetto a vigilanza e per ogni rendita versata dall'istituto di previdenza. La tassa di vigilanza annuale a carico delle fondazioni d'investimento, del Fondo di garanzia LPP e della Fondazione istituto collettore LPP è calcolata conformemente all'articolo 8 OPP 1, in funzione del patrimonio degli istituti. Inoltre, la CAV PP riscuote emolumenti per le decisioni e i servizi di cui all'articolo 9 OPP 1.

Dall'esercizio 2014 la CAV PP calcola le tasse di vigilanza annuali di cui agli articoli 7 capoverso 1 lettera b e 8 capoverso 1 OPP 1 in base ai costi effettivamente sostenuti da essa e dalla sua segreteria nel corso dell'esercizio in questione. La CAV PP emana la relativa fattura all'attenzione delle autorità e delle istituzioni interessate nell'anno successivo.

In qualità di commissione decisionale dell'Amministrazione federale centrale, la CAV PP non dispone di un proprio conto annuale. I suoi conti sono parte integrante del conto annuale dell'UFAS, cui la Commissione fa capo a livello amministrativo.

Per il 2018 la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 OPP 1 è stata costituita di una tassa di base di 300 franchi per ogni istituto di vigilanza soggetto a vigilanza e di una tassa supplementare di 0.45 franchi (come nell'anno precedente) per ogni assicurato attivo e per ogni rendita versata.

Per lo stesso anno, il fattore per il calcolo della tassa di vigilanza delle fondazioni d'investimento, del Fondo di garanzia LPP e della Fondazione istituto collettore LPP è stato pari al

68 per cento dei tassi di cui all'articolo 8 OPP 1, un valore nettamente inferiore a quello dell'anno precedente (88%). La riduzione della tariffa è riconducibile sia all'aumento del numero di fondazioni d'investimento e di gruppi d'investimento che all'aumento del volume d'investimenti complessivo. Le entrate e le uscite della CAV PP sono soggette a fluttuazioni sistemiche.

## 6.2 Regolamentazione

### 6.2.1 Direttive

- Direttive n. 04/2013 del 28 ottobre 2013 (ultima modifica: 9 marzo 2018)  
Verifica e rapporto degli uffici di revisione
- Direttive n. 01/2012 del 1° novembre 2012 (ultima modifica: 1° luglio 2018)

Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

- Direttive n. 03/2016 del 20 ottobre 2016 (ultima modifica: 25 ottobre 2018)  
Garanzia della qualità della revisione secondo la LPP

### 6.2.2 Indagini conoscitive

- Indagine conoscitiva sulle direttive "Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale" (conclusione dell'indagine conoscitiva: 11 maggio 2018)
- Indagine conoscitiva sulla bozza di direttive concernenti la ripartizione dei rischi e la governance negli istituti collettivi e comuni (conclusione dell'indagine conoscitiva: 15 gennaio 2019)
- Indagine conoscitiva sulla bozza di direttive concernenti la raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale in merito al tasso d'interesse tecnico (conclusione dell'indagine conoscitiva: 28 febbraio 2019)


Conto annuale CAV PP 2018	Vigilanza sistemica CHF		Vigilanza diretta CHF		Abilitazioni CHF		Totale CHF	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Spese di consulenza	229'836	188'043	223'758	101'254	0	0	453'594	289'297
Salari	2'390'307	2'427'299	2'118'041	2'307'313	157'989	117'621	4'666'337	4'852'232
Rimanenti spese per il personale	39'032	36'371	21'017	19'584	0	0	60'049	55'955
Locazione di spazi	175'435	175'435	94'465	94'465	0	0	269'900	269'900
Rimanenti spese d'esercizio	71'619	71'571	38'564	38'538	0	0	110'183	110'109
<b>Uscite</b>	<b>2'906'229</b>	<b>2'898'719</b>	<b>2'495'845</b>	<b>2'561'154</b>	<b>157'989</b>	<b>117'621</b>	<b>5'560'063</b>	<b>5'577'493</b>
Entrate da emolumenti	-15'267	-10'771	-62'520	-82'400	-158'600	-118'850	-236'387	-212'021
<b>Uscite nette</b>	<b>2'890'962</b>	<b>2'887'948</b>	<b>2'433'325</b>	<b>2'478'754</b>	<b>-611</b>	<b>-1'229</b>	<b>5'323'676</b>	<b>5'365'472</b>
Tasse	-2'890'962	-2'887'948	-2'433'325	-2'478'754	0	0	-5'324'287	-5'366'701
<b>Risultato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-611</b>	<b>-1'229</b>	<b>-611</b>	<b>-1'229</b>



## 6.3 Vigilanza sistemica

### 6.3.1 Autorità di vigilanza cantonali e regionali

Dal 1° gennaio 2018, in seguito allo scioglimento della BVG- und Stiftungsaufsicht Solothurn, la vigilanza diretta sulle istituzioni della previdenza professionale è garantita da otto autorità di vigilanza cantonali e regionali. I registri degli istituti di previdenza soggetti a vigilanza possono essere consultati sui siti Internet delle singole autorità di vigilanza.



La tabella seguente mostra la ripartizione quantitativa degli istituti di previdenza registrati e di quelli non registrati tra le otto autorità di vigilanza cantonali e regionali. Ne emerge che il 22,5 per cento di tutti gli istituti di previdenza e il 35,5 per cento di tutti gli assicurati in Svizzera sono soggetti alla vigilanza della BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich.

In generale le cifre confermano la tendenza ininterrotta al calo del numero di istituti di previdenza registrati e non registrati

soggetti a vigilanza. Questo processo di concentrazione in base al quale sempre più datori di lavoro si affiliano a un istituto collettivo o comune è constatabile già da diversi anni. Dal 2012 il sistema della previdenza professionale è confrontato con una riduzione del 21,9 per cento degli istituti di previdenza registrati e del 32,7 per cento di quelli non registrati, un'evoluzione su cui è incentrato il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti finanziari 2018.

Cantone/i	Autorità di vigilanza	Numero di istituti di previdenza registrati soggetti a vigilanza		Numero di istituti non registrati soggetti a vigilanza		Totale istituti soggetti a vigilanza	
		2017	2016	2017	2016	2017	2016
GE	Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance Rue de Lausanne 63 1211 Genève 1	152	160	104	108	256	268
JU, NE, VD, VS	Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale Avenue de Tivoli 2 1002 Lausanne	187	197	152	164	339	361
BE, FR	Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht Belpstrasse 48 3000 Bern 14	244	261	235	252	479	513
AG, SO**	BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau Schlossplatz 1 5001 Aarau	146	149	220	244	366	393
BL, BS	BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel Eisengasse 8 4001 Basel	170	179	200	213	370	392
SH, ZH	BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich Stampfenbachstrasse 63 8090 Zürich	366	375	399	432	765	807
AI, AR, GL, GR, SG, TG, TI	Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht Poststrasse 28 9001 St.Gallen	187	189	214	229	401	418
LU, NW, OW, SZ, UR, ZG	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht Bundesplatz 14 6002 Luzern	136	138	293	303	429	441
<b>Totale</b>		<b>1'588</b>	<b>1'648</b>	<b>1'817</b>	<b>1'945</b>	<b>3'405</b>	<b>3'593</b>

Fonti: rapporti annuali 2017 delle autorità di vigilanza cantonali e regionali

\* Numero di istituti di previdenza non registrati e istituti dediti alla previdenza professionale  
\*\* Per consentire la comparabilità dei dati, i dati della BVG- und Stiftungsaufsicht Solothurn (sciolti dal 1° gennaio 2018) sono stati integrati in quelli della BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau.

### 6.3.2 Periti in materia di previdenza professionale

Il registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati è pubblicato sul sito Internet della CAV PP: [www.oak-bv.admin.ch](http://www.oak-bv.admin.ch).

### 6.3.3 Amministratori patrimoniali

Un elenco degli amministratori patrimoniali indipendenti abilitati nella previdenza professionale è pubblicato, in francese e in tedesco, sul sito Internet della CAV PP: [www.oak-bv.admin.ch](http://www.oak-bv.admin.ch).

## 6.4 Vigilanza diretta

### 6.4.1 Fondazioni d'investimento soggette a vigilanza

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo*	Numero di gruppi d'investimento	Patrimonio complessivo*	Numero di gruppi d'investimento
		(in migliaia di franchi) 2017	2017	(in migliaia di franchi) 2016	2016
1291 Die Schweizerische Anlagestiftung (costituita nel 2018)	30.06.	–	–	–	–
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland	30.09.	2'245'837	2	1'469'618	1
Akriba Immobilien Anlagestiftung	31.12.	234'317	1	210'858	1
Allianz Suisse Anlagestiftung	31.03.	987'847	7	941'333	7
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse	31.12.	11'224'105	7	10'502'282	7
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse Immobilien	31.10.	5'950'372	1	–	–
Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge	30.09.	7'628'000	30	6'877'800	35
Anlagestiftung fenaco LANDI	31.12.	1'763'617	1	1'587'869	1
Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorge-Einrichtungen	31.12.	2'230'635	2	1'571'024	2
Anlagestiftung Swiss Life	30.09.	7'155'191	19	6'192'124	19
Anlagestiftung Testina für internationale Immobilienanlagen	31.12.	683'820	5	585'113	5
Anlagestiftung VALYOU (costituita nel 2017)	31.12.	–	–	–	–
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)	31.12.	1'256'433	20	1'369'299	20
ASGEBA (costituita nel 2017)	31.12.	–	–	–	–
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung	31.03.	2'400'476	2	2'287'506	2
Avadis Anlagestiftung	31.10.	8'843'795	28	8'438'098	28

\* Per "patrimonio complessivo" s'intende la somma degli attivi

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo*	Numero di gruppi d'investimento	Patrimonio complessivo*	Numero di gruppi d'investimento
		(in migliaia di franchi) 2017	2017	(in migliaia di franchi) 2016	2016
Avadis Anlagestiftung 2	31.10.	1'472'068	3	1'348'677	4
AXA Anlagestiftung (costituita nel 2018)	31.03.	–	–	–	–
Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge	31.12.	1'682'218	10	1'493'870	10
Constivita Immobilien Anlagestiftung	31.12.	113'315	1	108'912	1
Credit Suisse Anlagestiftung	30.06.	18'951'741	39	17'992'895	40
Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule	30.06.	2'096'800	8	1'747'326	7
Die Anlagestiftung Immobilien DAI	30.06.	26'391	1	–	–
ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung	30.09.	1'152'195	2	967'164	2
Equitim Fondation de placement	31.12.	1'746	1	2'428	1
FIDIP Immobilienanlagestiftung (fusione dall'1.10.2016 con la IST Investmentstiftung)	30.09.	–	–	354'420	1
Fondazione d'investimento Immobiliare Lugano	31.12.	–	–	–	–
Greenbrix Fondation de placement	30.09.	176'671	1	89'140	1
Helvetia Anlagestiftung	31.12.	808'534	9	658'873	10
HIG Immobilien Anlage Stiftung	30.09.	939'927	1	883'588	1
Immobilien-Anlagestiftung Adimora	30.09.	265'976	1	236'348	1
Immobilien-Anlagestiftung Turidomus	31.12.	4'569'628	3	4'401'593	3
IMOKA-Immobilien-Anlagestiftung (fusione dall'1.1.2017 con la Anlagestiftung Pensimo)	31.12.	–	–	584'288	1
IST Investmentstiftung	30.09.	7'606'752	39	6'484'194	37
IST2 Investmentstiftung	30.09.	152'897	4	78'608	4
IST3 Investmentstiftung	30.09.	527'519	4	513'925	3
J. Safra Sarasin Anlagestiftung	31.12.	1'207'921	19	1'101'036	18
J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2	31.12.	38'757	1	7'144	1
Liberty Anlagestiftung (costituita nel 2018)	31.12.	–	–	–	–
LITHOS Fondation de placement Immobilier	30.09.	354'121	2	352'385	2
Patrimonium Anlagestiftung	30.06.	507'798	2	410'079	2
PRISMA Fondation suisse d'investissement	31.03.	442'178	9	370'093	10

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo*	Numero di gruppi d'investimento	Patrimonio complessivo*	Numero di gruppi d'investimento
		(in migliaia di franchi) 2017	2017	(in migliaia di franchi) 2016	2016
Profond Anlagestiftung	31.12.	2'206'348	2	1'612'044	1
Renaissance PME fondation suisse de placement	30.06.	71'156	3	81'210	3
Rimmobas Anlagestiftung	30.09.	870'061	1	833'314	1
SFP Anlagestiftung (costituita nel 2017)	31.12.	–	–	–	–
Sihl Investment Foundation for Alternative Investments	31.12.	1'859'453	5	1'655'914	4
Steiner Investment Foundation	31.12.	117'839	1	–	–
Swiss Capital Anlagestiftung I	31.12.	845'700	5	292'502	4
Swiss Prime Anlagestiftung	31.12.	1'442'936	1	1'088'233	1
Swisscanto Anlagestiftung	30.06.	15'870'759	42	15'249'236	31
Swisscanto Anlagestiftung Avant	30.06.	2'112'144	9	1'993'469	9
Tellco Anlagestiftung	31.12.	1'103'126	2	1'018'663	2
UBS Investment Foundation 2	30.09.	5'256'500	31	5'136'000	31
UBS Investment Foundation 3	30.09.	5'545'700	10	4'355'200	9
Unigamma Anlagestiftung	31.12.	160'481	3	160'340	4
UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien (costituita nel 2017)	30.09.	–	–	–	–
VZ Anlagestiftung	31.12.	1'908'409	13	1'478'994	12
VZ Immobilien-Anlagestiftung	31.12.	153'133	1	136'399	1
Zürich Anlagestiftung	31.12.	19'516'703	41	17'808'499	40
<b>Totale delle 58 fondazioni d'investimento</b>		<b>154'740'045</b>	<b>455</b>	<b>135'119'930</b>	<b>441</b>
Fondazione istituto collettore LPP	31.12.	15'079'302	–	13'356'432	–
Fondo di garanzia LPP	31.12.	1'276'338	–	1'216'554	–
<b>Totale complessivo</b>		<b>171'095'685</b>		<b>149'692'916</b>	

\* Per "patrimonio complessivo" s'intende la somma degli attivi.

# 7 Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
ASA	Associazione svizzera degli attuari
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
ASIP	Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
ASR	Autorità federale di sorveglianza dei revisori
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
BNS	Banca nazionale svizzera
CAFI	Conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento
CAV PP	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CC	Codice civile (RS 210)
CSEP	Camera svizzera degli esperti di casse pensioni
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
Direttive tecniche	Direttive tecniche per gli esperti di casse pensioni
EXPERTsuisse	Associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FMI	Fondo monetario internazionale
IOPS	International Organisation of Pension Supervisors (Organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza delle pensioni)
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio; RS 831.42)
LIFin	Legge sugli istituti finanziari (fino al novembre del 2017)
LisFi	Legge sugli istituti finanziari
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
LSerFi	Legge sui servizi finanziari
LSF	Legge sui servizi finanziari (fino al novembre del 2017)
OFond	Ordinanza sulle fondazioni d'investimento (RS 831.403.2)
OIsFi	Ordinanza sugli istituti finanziari
OPP 1	Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (RS 831.435.1)
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)
OPP 3	Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contribuiti a forme di previdenza riconosciute (RS 831.461.3)



OSerFi	Ordinanza sui servizi finanziari
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SFI	Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
Swiss GAAP RPC	Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti
TER	Total Expense Ratio
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

